CAMERA DEI DEPUTATI N. **5116-A**

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

presentata alla Presidenza il 15 dicembre 1998

(Relatore: **DI BISCEGLIE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 luglio 1998 (v. stampato Senato n. 3119)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 17 luglio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge in oggetto – già approvato in sede deliberante dalla Commissione esteri del Senato in un testo modificato rispetto al disegno di legge originario – è stato approvato nel medesimo testo dalla III Commissione affari esteri e comunitari nel corso dell'esame in sede referente. l'Iter parlamentare ha permesso di migliorare il testo con misure di trasparenza e di controllo precise ed incisive.

1. AMBITO DI INTERVENTO NORMATIVO E RAPPORTO CON LA LEGISLAZIONE VIGENTE.

Il provvedimento è volto ad autorizzare la spesa complessiva di lire 150 miliardi, da erogarsi nell'arco di sette anni finanziari, destinata alle sedi diplomatiche e consolari e agli alloggi per il personale all'estero.

Al riguardo, come osservato nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato dal Governo AS 3119, va fatto presente che l'ingente patrimonio demaniale dell'Italia all'estero, essendo stato acquisito in epoche diverse, ha natura e condizioni del tutto variegate e necessita di investimenti destinati, da un lato, all'ampliamento, e dall'altro al mantenimento degli edifici per adeguarli alle esigenze attuali. La medesima relazione illustrativa precisa, infatti, che molte delle sedi più prestigiose vennero acquisite nel periodo tra le due guerre mondiali, assumendo come criterio di selezione l'esigenza di rappresentanza più che quella di funzionalità degli uffici, i quali, peraltro, avevano organici esigui ed attrezzature ben più modeste dei mezzi tecnologici oggi indispensabili. In molte di tali sedi si riscontrano oggi notevoli carenze dovute alla rigidità strutturale degli immobili ed una relativa inadeguatezza degli ambienti di lavoro, anche in conseguenza dell'espansione dell'attività internazionale dell'Italia negli ultimi decenni.

In generale, può osservarsi che le sedi delle nostre rappresentanze diplomatiche sono di tipologia diversa e non consentono la massima funzionalità degli uffici, mentre le residenze, pur se spesso bisognose di interventi di restauro o ristrutturazione, assolvono abbastanza bene le funzioni di rappresentanza.

La presente proposta di finanziamento settennale, oltre ad essere finalizzata alle ristrutturazioni necessarie ed ormai non più differibili, propone lo svolgimento di un'attenta campagna di investimenti nei Paesi dove le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari sono ora in affitto con canoni molto alti e dove è presumibile la loro permanenza nei prossimi decenni.

Per quanto riguarda le sedi diplomatiche site in immobili in locazione, la relazione illustrativa dell'AS 3119 ricorda che il numero dei contratti di locazione risulta ancora elevato, così come la sua incidenza sul bilancio del Ministero (40 miliardi di lire nel 1997, rispetto ai 20 miliardi di lire di dieci anni fa), nonostante la drastica riduzione derivante dall'applicazione dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni. Pertanto, il provvedimento in esame propone la realizzazione, con le procedure previste dalla legge 3 febbraio 1979, n. 34, di un programma di investimenti immobiliari che, comportando un investimento di 60-70 miliardi di lire, consenta l'acquisto di circa dieci-dodici sedi in modo da rea-

lizzare economie di circa 6-7 miliardi di lire annue a partire dal terzo o quarto anno.

Come indicato nella relazione di presentazione del disegno di legge, l'onere finanziario per gli affitti presenta una costante tendenza all'aumento in dipendenza di vari fattori, quali i processi inflazionistici di notevole entità in molti dei Paesi in via di sviluppo, nonché la vischiosità di diversi mercati immobiliari, come ad esempio nei Paesi ex Unione Sovietica ed ex Jugoslavia, in cui si verificano spesso fenomeni di monopolio o oligopolio, con conseguente lievitazione dei prezzi dei pochi immobili per stranieri sul mercato.

Con le misure previste nel testo in esame l'investimento verrebbe ammortizzato in circa dieci anni e vi sarebbe un notevole incremento del patrimonio immobiliare dello Stato.

Anche per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione proposti, va sottolineato come essi, oltre a consentire il ripristino della piena funzionalità e del decoro di alcuni importanti edifici demaniali, determineranno un notevole incremento del valore del patrimonio immobiliare dello Stato.

Inoltre, in molti casi, permetteranno l'adeguamento almeno parziale delle sedi di alcuni degli uffici all'estero alle prescrizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Come evidenziato nella relazione introduttiva predisposta dal Governo, l'insieme delle spese programmate per le operazioni principali ammonterebbe a 171 miliardi di lire, mentre considerando anche i lavori di entità minore, il programma di spesa può essere quantificato in 180 miliardi di lire. Tuttavia, anche per ragioni di contenimento della spesa pubblica, si ritiene che uno stanziamento complessivo di almeno 150 miliardi di lire, da ripartire in sette anni, sia sufficiente per la realizzazione delle opere principali e per la progettazione di altre. Per tali motivi l'importo globale richiesto, di 150 miliardi di lire in sette anni, deve intendersi come mero limite autorizzativo al complesso delle opere o acquisti che dovranno essere realizzati, secondo un ordine di priorità.

Infine, si fa presente che il provvedimento segue altre analoghe leggi di autorizzazione di spesa, da ultimo la legge 28 marzo 1991, n. 117, che hanno consentito interventi della stessa natura, su base pluriennale, sul patrimonio immobiliare all'estero.

2. ISTRUTTORIA LEGISLATIVA SVOLTA.

2.1. PARERI ESPRESSI.

Sul testo del disegno di legge approvato dalla Commissione sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva; al riguardo, la I Commissione ha espresso parere favorevole, la V Commissione ha espresso parere favorevole, a condizione che il disegno di legge sia approvato in via definitiva entro la fine dell'anno; la XI Commissione ha espresso parere favorevole.

3. ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO.

Per quanto riguarda nel dettaglio il contenuto dei tre articoli di cui si compone il disegno di legge, l'articolo 1, al comma 1, autorizza la spesa di 150 miliardi, di cui 18 miliardi nell'anno 1998, 20,5 miliardi nell'anno 1999, 23 miliardi negli anni dal 2000 al 2003 e 19,5 miliardi nell'anno 2004, per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria e la costruzione di immobili adibiti a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari e ad alloggi per il personale. Ai sensi del comma 2, introdotto durante l'esame al Senato, è prevista l'emanazione, a cadenza annuale, di un decreto del Ministro degli esteri nel quale saranno specificati gli interventi previsti per ciascun esercizio finanziario. Lo schema di decreto sarà sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari per il parere. È questa una modalità che permette il controllo diretto del Parlamento.

L'articolo 2 dispone che, ai fini della predisposizione degli interventi di cui al-

l'articolo 1, il Ministero degli affari esteri possa avvalersi della consulenza di professionisti esperti nel settore, fino ad un massimo di tre unità, anche al di fuori dei ruoli organici del Ministero medesimo.

L'articolo 3, infine, pone le norme per la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione della legge.

DI BISCEGLIE, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO, PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che il provvedimento sia approvato in via definitiva entro il 31 dicembre 1998 e intendendosi gli oneri eventualmente derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 coperti a carico dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO approvato dalla III Commissione permanente del Senato della Repubblica	TESTO della Commissione
—	—
ART. 1.	ART. 1.
1. È autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, di cui lire 18 miliardi nell'anno 1998, 20,5 miliardi nell'anno 1999, 23 miliardi negli anni dal 2000 al 2003, e 19,5 miliardi nell'anno 2004, per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria e la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari e ad alloggi per il personale, nonché per tutte le spese amministrative connesse a tali interventi. 2. Con decreto del Ministro degli affari esteri ogni anno, dal 1998 al 2004, saranno specificati gli interventi previsti per il rispettivo esercizio finanziario, con la relativa spesa. Lo schema di decreto sarà sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Ai fini della predisposizione tecnico-funzionale degli interventi di cui all'articolo 1, l'Amministrazione degli affari esteri può avvalersi per ogni esercizio finanziario, anche contemporaneamente, della consulenza di professionisti esperti nel settore, in possesso dei necessari requisiti, fino ad un massimo di tre unità, anche al di fuori dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 18 miliardi per l'anno 1998, lire 20,5 miliardi per l'anno 1999 e lire 23 miliardi per l'anno	*Identico.*

2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DDL13-5116A
Lire 500